

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre 2018

Santa Lucia di Piave, 20 dicembre 2018

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria in vigore dal 19/12/2018

Recentemente sulla G.U.18.12.2018, n. 293 è stata pubblicata la Legge n. 136/2018, di conversione del DL n. 119/2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in vigore dal 19.12.2018.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (“ROTTAMAZIONE-TER”) – Art. 3

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell’area riservata del proprio sito Internet.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

recupero di aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;
risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

- entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- utilizzando l’apposito modello (mod. DA-2018).

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Entro il 30.6.2019, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- in forma rateale. In sede di conversione la rateazione è stata estesa ad un numero massimo di 18 (in luogo di 10) rate consecutive.

In tal caso:

il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 10% Entro il 31.7.2019

Seconda rata pari al 10% Entro il 30.11.2019

Rate successive di pari importo A decorrere dal 2020 entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno

non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In sede di conversione è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione e non comporta l'applicazione di interessi.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73);

l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..

In sede di conversione è previsto che, ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l'intenzione di aderire alla "rottamazione-ter" in esame.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, entro il 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

In sede di conversione è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al

24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010).

Quanto dovuto può essere compensato con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

Il debitore può effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:

per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;

per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

della "rottamazione-bis", ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

La "rottamazione-ter" in esame è consentita anche per i debiti relativi a carichi:

oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;

oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000 – Art. 4

È confermato l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

Va evidenziato che:

quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

Le disposizioni in esame non sono applicabili ai debiti relativi ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e all'IVA riscossa all'importazione.

SANZIONI ASSEGNI PRIVI DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ – Art. 9-bis

In sede di conversione è previsto che alla violazione dell'obbligo di indicazione, sugli assegni bancari / postali di importo pari o superiore a € 1.000, del nome / ragione sociale del beneficiario nonché della clausola di non trasferibilità, è applicabile, per le violazioni relative a importi inferiori a € 30.000, la sanzione minima pari al 10% dell'importo trasferito.

La previsione in esame è applicabile:

in presenza delle circostanze di minore gravità accertate ex art. 67, D.Lgs. n. 231/2007;
anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24.10.2018.

FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI REGIME EX LEGGE N. 398/91 – Art. 10, commi 01 e 02

In sede di conversione è stata introdotta una nuova fattispecie di esonero dall'emissione della fattura elettronica.

Con la modifica dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 l'esonero è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche) che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

In caso di proventi commerciali superiori a € 65.000, i predetti soggetti "assicurano" che la fattura sia emessa per loro conto dall'acquirente / committente soggetto passivo.

Inoltre, gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione / pubblicitari in capo ai predetti soggetti sono adempiti dagli acquirenti soggetti passivi.

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURA ELETTRONICA – Art. 10, comma 1

È confermata l'introduzione per il primo semestre 2019 del regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA	non applicazione delle sanzioni
Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo	riduzione dell'80% delle sanzioni

In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30.9.2019.

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE AGENZIA ENTRATE – Art. 10, comma 1-bis

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. n. 127/2015, è stato previsto che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.

ESONERO FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI – Art. 10-bis

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396
Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O
E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In sede di conversione è stato previsto l'esonero per il 2019 dall'obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture emesse i cui dati sono inviati al STS.

FATTURA ELETTRONICA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – Art. 10-ter

In sede di conversione sono state previste specifiche disposizioni per l'emissione della fattura a favore dei soggetti che offrono servizi di pubblica utilità.

In particolare, il nuovo comma 6-quater dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, demanda al MEF l'emanazione di uno specifico Decreto contenente le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite SdI

“nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate”.

EMISSIONE FATTURA – Art. 11

È confermata la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall'1.7.2019, in base alla quale:

la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;

nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE – Art. 12

È confermata la modifica dell'art. 23, DPR n. 633/72 in base alla quale le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno

15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso

mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. “triangolazioni nazionali”, emesse entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI – Art. 13

Con la modifica dell'art. 25, DPR n. 633/72, è confermata la revisione delle modalità di annotazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione è stato soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

DETRAZIONE IVA A CREDITO – Art. 14

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E5060

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente (Informativa SEAC 30.10.2018, n. 314).

UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA – Art. 15, comma 1

È confermata l'eliminazione dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 del riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

ACCESSO ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI – Art. 16-quater

In sede di conversione è stato disposto che l'Agenzia delle Entrate deve prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione / conservazione dei dati inviati dagli operatori finanziari.

Le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall'Agenzia:

- per le analisi del rischio di evasione;
- ai fini della semplificazione della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, DPR n. 159/2013 contenente le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE;
- in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

In sede di conversione è stato previsto che le suddette informazioni sono utilizzate dalla G.d.F. per le stesse finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia nonché dal Dipartimento delle Finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – Art. 17

Sono confermate le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a decorrere dall'1.1.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi. Il MEF può prevedere l'esonero dall'adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata.

Quanto sopra è applicabile dall'1.7.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle vigenti disposizioni.

Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa potranno "essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati".

In sede di conversione è stata modificata la previsione contenuta nel nuovo comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale, ora, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS (in precedenza i soggetti che effettuano cessioni di farmaci) ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali.

È confermato inoltre il riconoscimento nel 2019 / 2020 di un contributo per l'acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento.

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000.

Per effetto della soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) persiste l'obbligo di tenuta:
del registro degli incassi / pagamenti di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;
dei registri IVA in caso di opzione per il metodo "registrato = incassato / pagato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su
<https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti